

Scheda informativa

Rappresentanze in ambito CIP

Situazione iniziale

Il diritto esecutivo concernente la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) contiene poche indicazioni su chi, quando, perché, a quali condizioni e con quali diritti e obblighi una persona può agire in quanto rappresentante. A tal proposito si rimanda infatti più volte alle disposizioni di diritto civile in materia di rappresentanza e al diritto di protezione dei bambini e degli adulti. eHealth Suisse è stata pregata di illustrare come sono applicate concretamente tali disposizioni all'ambito della CIP. Per rispondere a questa richiesta, nel marzo del 2019 eHealth Suisse ha pubblicato [l'ausilio per l'attuazione «Rappresentanza in ambito CIP»](#) (disponibile in tedesco e francese). La presente scheda informativa ne riassume i punti fondamentali. L'ausilio per l'attuazione contiene inoltre [informazioni di base, alberi decisionali per tutte le fasce d'età e moduli standard](#).

Rappresentanza in ambito CIP da parte di persone capaci di discernimento

Il paziente ha la possibilità di nominare un rappresentante che avrà accesso alla CIP e potrà accordare gradi di riservatezza e diritti d'accesso in suo nome. Il numero di rappresentanti è illimitato.

Nell'ambito della CIP, il rappresentante dispone degli stessi diritti del paziente e deve essere altresì informato delle funzioni di base della CIP nonché delle possibilità, dei diritti e degli obblighi legati al suo utilizzo.

Tenendo conto delle condizioni quadro giuridiche, una comunità di riferimento può stabilire autonomamente la procedura di nomina dei rappresentanti.

Minori: principio della capacità di discernimento

Chiunque sia in grado di dare o rifiutare il proprio consenso a un provvedimento medico ambulatorio o stazionario previsto e di instaurare un rapporto di cura con un medico può anche decidere di aprire e gestire una CIP.

Non vi è un'età minima prevista dalla legge per la presunzione della capacità di discernimento. Ogni bambino si sviluppa in modo diverso e pertanto la capacità di discernimento deve essere valutata caso per caso.

Direttive pratiche

Nella pratica, sulla base delle conoscenze sullo sviluppo psicologico, sono state stabilite delle categorie d'età. Nel quadro della CIP è raccomandata la seguente categorizzazione:

Da 0 a 11 anni: di norma, i bambini di età inferiore ai 12 anni non sono capaci di prendere decisioni mediche. L'apertura di una CIP spetta quindi solamente al rappresentante legale del bambino.

Da 12 a 15 anni: nei pazienti di età compresa tra i 12 e i 15 anni, la capacità di discernimento varia a seconda del bambino e del tipo di intervento previsto e deve quindi essere accertata caso per caso. Per ragioni pratiche, tuttavia, anche in questi casi si parte dal principio che il rappresentante legale sia autorizzato ad aprire una CIP.

Dai 16 anni in su: si presume che un minore di età superiore ai 16 anni abbia capacità di discernimento, a meno che non vi siano ragioni oggettive di ritenere il contrario (p. es. in caso di disabilità cognitiva). La persona minorenni può acconsentire autonomamente all'apertura di una CIP senza consultare il proprio rappresentante legale.

Nel quadro della CIP bisogna tenere conto dello sviluppo della capacità di discernimento nei minori. Le comunità di riferimento CIP sono tenute a informare annualmente i minorenni dai 12 anni alla maggiore età che dispongono di una CIP dei loro diritti in materia (p. es. condizioni di accesso, revoca della CIP).

Maggiorenni: principio della capacità di discernimento

Di norma le persone maggiorenni sono considerate capaci di discernimento e possono quindi prendere decisioni in modo autonomo. Questo principio è valido fintanto che non ci siano prove che indichino il contrario. Qualora sussistano dubbi sulla capacità di discernimento di una persona, questi devono essere chiariti.

Il diritto di rappresentare persone incapaci di discernimento può assumere varie forme. Tali forme di rappresentanza intervengono in un certo ordine: la rappresentanza autodeterminata (procura, mandato precauzionale, direttive del paziente) è la più usuale, seguita dalla rappresentanza disposta dalle autorità (mandato di curatela nell'ambito dei provvedimenti medici) e dalla rappresentanza prescritta per legge (alcuni congiunti).

Tuttavia, le comunità di riferimento CIP e i professionisti e gli istituti sanitari che vi aderiscono possono accettare la rappresentanza di un congiunto soltanto se il rappresentante può dimostrare l'incapacità di discernimento della persona rappresentata e la competenza di rappresentanza legale. Di norma deve essere presentato un certificato medico recente.

Se i congiunti non possono dimostrare in modo sufficiente l'incapacità di discernimento della persona in questione, le comunità di riferimento CIP e i professionisti della salute e gli istituti che vi aderiscono non possono riconoscere la loro funzione di rappresentanti. In questo caso i congiunti possono rivolgersi all'APMA per chiarire la questione. Sono fatte salve le procedure in casi di emergenza.

Strumento d'identificazione personale necessario per la rappresentanza

I rappresentanti delle persone **capaci** ed **incapaci** di discernimento non necessitano di un numero d'identificazione del paziente né di una propria CIP, ma per accedere alla CIP della persona rappresentata devono essere in possesso di uno strumento d'identificazione elettronico personale di un emittente certificato.